

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA



Rep. N° 1048

CONVENZIONE ex art. 30 D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.

tra i comuni di

CARONIA – REITANO – SANTO STEFANO DI CAMASTRA

dell'ATO Messina 11-Provincia, rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) CA.RE.SA. Nebrodi Occidentali, per la costituzione di una associazione per il coordinamento, l'attuazione e lo svolgimento associato dei compiti e delle attività connesse all'organizzazione e all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi.

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di novembre, in Via Palazzo n° 35 a S. Stefano di Camastra nella sede del Comune di S. Stefano di Camastra innanzi a me dott. Anna Angela Testagrossa, Segretario Generale, come tale abilitato a ricevere e rogare contratti per conto dell'Ente che ai fini del presente atto assume il ruolo di Comune Capofila della presente convenzione per la gestione associata ex art. 30 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, sono presenti i signori:

Calogero Beringheli, nato a Caronia il 20/04/1960 nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI **CARONIA** codice fiscale 00277970836, autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n°

55 del 12/11/2014;

Salvatore Villardita, nato a Reitano (ME) il 11/10/1951 nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI **REITANO** codice fiscale 85000320839 autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n° 34 del 12/11/2014;

Francesco Re, nato a Patti il 23/05/1962 nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI **SANTO STEFANO DI CAMASTRA** codice fiscale 85000260837, autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n° 48 del 10/11/2014;

comparenti, della cui identità personale e poteri io, Segretario Generale rogante, sono personalmente certo, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto e di sottoscriverlo non per sé ma in rappresentanza dei rispettivi, sopra indicati, Enti, e che convengono quanto appresso.

PREMESSO

- che in linea con quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente l'A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) è l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
- che l'art. 5 della Legge della Regione Siciliana n. 9 dell'8 aprile 2010 ha confermato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, quali identificati nel D.P.Reg. 20 maggio 2008; a questi si sono

aggiunti gli ulteriori A.T.O. costituiti con DPGR n. 531 del 4 luglio del 2012;

- che il comma 2-ter della Legge della Regione Siciliana n. 9 dell'8 aprile 2010 consente ai Comuni, in forma singola o associata, previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, di procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti all'interno di Aree di Raccolta Omogenee (A.R.O.), così come definiti al punto 1 n. 3 della direttiva n. 1/2013, circolare prot. 221/2013, dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- che la perimetrazione degli A.R.O. è rimessa alla competenza dei Comuni, singoli o associati, nel rispetto dei criteri di cui al capitolo 8 della *"Linea guida per la redazione del Piano D'Ambito"* del 04/04/2013 e alle *"Linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010 nelle more dell'adozione dei Piani d'Ambito"* del 04/04/2013, emanate dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- che il territorio del presente A.R.O. corrisponde ai territori dei comuni firmatari della presente convenzione;
- i Comuni qui costituiti, adempiendo ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse, intendono attivare per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti

F. P. P.
S. P. P.

J.R.

Qu. Qu. Qu.

e servizi annessi, come meglio specificati di seguito con la presente convenzione, una gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio.

- convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - OGGETTO E FINALITÀ

Con la presente convenzione i Comuni di CARONIA, REITANO e SANTO STEFANO DI CAMASTRA dell'A.R.O. **CA.RE.SA. "Nebrodi Occidentali"** di seguito indicato come "**A.R.O.**" interno all'Ambito Territoriale Ottimale n° 11 "Messina Provincia - così come sopra rappresentati, costituiscono, ai sensi dell'art. 30 TUEL, l'Associazione per il coordinamento, l'attuazione e lo svolgimento associato dei compiti e delle attività connesse all'organizzazione e all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi, come meglio specificati di seguito.

L'associazione fra comuni e l'Ufficio Comune disciplinanti dalla presente convenzione sono organismi privi di personalità giuridica e sono finalizzati al solo svolgimento in forma associata delle funzioni di cui all'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010. La titolarità delle funzioni, la stipula dei contratti di affidamento, nonché il controllo sul regolare

svolgimento del servizio restano di esclusiva pertinenza dei singoli enti associati.

Art. 3 - ASSEMBLEA DELL’A.R.O

E’ istituita l’Assemblea degli enti aderenti all’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) con sede, in prima istanza, **presso il Comune di Santo Stefano di Camastra**. Tale sede è eventualmente modificata dall’Assemblea stessa ai sensi del successivo art. 6.

L’Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni i quali possono delegare a sostituirli un Assessore.

Art. 4 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA

All’Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 9/2010, dalla presente convenzione, nonché dalle direttive impartite dalla Regione e ferme restando le funzioni riservate ai singoli Comuni, sono demandate le attività di indirizzo e programmazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio dell’A.R.O. , per quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5, comma 2-ter, della L.R. 9/2010, nonché con l’art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 5 - FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. Nella prima seduta, l’Assemblea elegge il Presidente all’unanimità.

In caso di mancanza di indicazione unitaria da parte dell’Assemblea, la Presidenza spetta al Sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti.



Handwritten signatures:
1. A signature that appears to be "Fulvio S. Clerici".
2. A signature that appears to be "S.M.". *Official stamp:*
A circular official stamp of the Municipality of Santo Stefano di Camastra, partially overlapping the signature area.

Il Comune del Sindaco eletto Presidente diviene capofila e sede dell'Assemblea di A.R.O.

L'Assemblea elegge un Vicepresidente.

Il Segretario dell'Assemblea è il segretario del Comune capofila.

Fino all'elezione del Presidente dell'ARO, le funzioni di verbalizzante sono assicurate dal Segretario del Comune con il maggior numero di abitanti.

Ciascun Sindaco può delegare alla partecipazione un Assessore.

La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare; il documento relativo deve essere conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute.

L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea, o almeno due giorni nei casi di urgenza.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli Enti aderenti alla convenzione. In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo, più uno, degli Enti.

Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro venti giorni, quando ne è fatta domanda da almeno un terzo, più uno, dei componenti e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenuto conto dell'argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.

Tutti i provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Consigli Comunali.

Le deliberazioni, di norma, sono assunte con votazione in forma palese e si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'Assemblea.

Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti.

Il Segretario, in seno all'assemblea, svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, oltre che di verbalizzazione dell'attività della seduta.

Le deliberazioni dell'assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale, ultimo, ne cura la trasmissione agli enti convenzionati.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti gli Enti Locali convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL.



Art. 6 - COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Spetta al Presidente :

- rappresentare l'assemblea;



- convocare e presiedere l'assemblea;
- individuare, tra il personale già in servizio presso gli enti convenzionati, il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Comune.

Art. 7 - COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA

Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere il proprio ruolo con la massima diligenza, atteso sia a raggiungere gli scopi dell'aggregazione sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.

Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un **centro di costo** distinto **denominato "A.R.O."** su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita relative alla gestione associata delle funzioni.

Restano di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative al pagamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento), ed alla verifica della regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata la procedura di affidamento, nei territori di rispettiva competenza.

Art. 8 - UFFICI COMUNI DI A.R.O.

L'Ufficio Comune di A.R.O. (da qui in poi "**Ufficio**"), localizzato presso un'unità organizzativa del Comune sede dell'Assemblea, è la struttura preposta allo svolgimento degli adempimenti tecnico amministrativi strumentali all'affidamento e all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati sul territorio dell'A.R.O..

In caso di affidamento a terzi tramite gara del servizio di cui al presente articolo, l'Ufficio opera come **stazione unica appaltante** del servizio.

L'Ufficio opera esclusivamente con personale già in servizio presso gli enti convenzionati al momento della sottoscrizione della presente convenzione, secondo le specifiche previsioni del Piano di Intervento approvato.

Gli eventuali costi di funzionamento dell'Ufficio, motivatamente riconosciuti necessari dal responsabile dello stesso ed approvati dall'assemblea, comprese le spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico di tutti gli enti sottoscrittori e ripartite secondo le modalità di seguito specificate. A copertura dei costi di funzionamento dell'Ufficio, da quantificarsi in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti, si provvede con i trasferimenti dei comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo, anche in considerazione delle minori risorse impegnate dai singoli enti per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività, e ripartite proporzionalmente, al netto di eventuali contributi sulla base delle decisioni dell'assemblea dell'ARO e secondo quanto stabilito al successivo articolo 10. Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e assoggettato a ratifica da parte dei singoli Consigli Comunali.

Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio, da



[Handwritten signatures]

inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario e assoggettato a ratifica da parte dei singoli Consigli Comunali anche contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo da parte di ogni singolo Comune.

Ciascun comune convenzionato procede al versamento in favore dell'Assemblea della quota a proprio carico per il funzionamento dell'Ufficio Comune con le seguenti modalità:

- il 60 per cento entro il 30 giugno di ciascun anno;

- il saldo entro il mese di aprile dell'anno successivo;

Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi.

Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l'attuazione e la gestione associata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati in conformità alle previsioni del Piano di intervento approvato.

Sulla base di deliberazione all'unanimità dell'Assemblea, potrà essere costituito uno specifico ufficio comune per la riscossione; a tale ufficio sarà applicato un dirigente nominato con le stesse modalità dell'ufficio Comune di A.R.O. L'ufficio di riscossione localizzato presso un'unità organizzativa del Comune sede dell'Assemblea, sarà la struttura preposta allo svolgimento degli adempimenti amministrativi e all'organizzazione del servizio di riscossione per finanziare i servizi di spazzamento, raccolta e

trasporto di rifiuti urbani e assimilati sul territorio dell'A.R.O.

Art. 9 - OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI

I Comuni appartenenti all'ARO assicurano la partecipazione di un proprio rappresentante, di norma il Sindaco ovvero il componente della Giunta Comunale, se delegato.

Gli enti locali convenzionati aderenti all'A.R.O., sulla base di schemi specifici, predisposti dall'Ufficio A.R.O e sotto il coordinamento di tale ufficio, espletano singolarmente i seguenti adempimenti:

a. definiscono i regolamenti di cui ai commi 15 e 22 dell'art. 14 della L. 201/2011;

b. deliberano l'aggiudicazione del servizio in caso di affidamento a terzi tramite gara;

c. stipulano e sottoscrivono il contratto d'appalto e provvedono direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute;

d. curano gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti





il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi

urbani nei territori di rispettiva competenza e svolgono direttamente in economia le parti di servizio non appaltate a

terzi.

e. verificano l'esatto adempimento del contratto secondo specifici format e modalità definite in seno al Piano di Intervento e armonizzate dell'Ufficio A.R.O.

f. i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che



prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, avvieranno le procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai costi dei servizi;

g. i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, aggiornano il capitolato speciale d'appalto delle gestioni e stipulano un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO;

h. ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base dei rispettivi contratti, al gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Gli Enti locali informano in tempo reale l'Ufficio Comune

di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

Gli enti sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti negli enti dei comuni convenzionati.

Art. 10 - RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

Gli Enti locali convenzionati si impegnano, con la sottoscrizione della presente convenzione, a corrispondere la propria quota di finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio Comune di cui all'art. 9 ed a versarla con le modalità indicate dal Dirigente dell'Ufficio Comune.

I costi di funzionamento dell'Ufficio comune, nonché di programmazione e di attuazione delle attività dell'A.R.O., sono suddivise fra i Comuni aderenti in base alla popolazione rilevata al 31/12/2013 che di seguito si riporta.

Caronia	abitanti	3.448
Reitano	abitanti	819
Santo Stefano di Camastra	abitanti	4.764

Sono considerate spese di funzionamento dell'Ufficio tutte le spese sostenute per l'attuazione delle attività dell'A.R.O., anche se i benefici diretti ed indiretti riguardino soltanto alcuni tra i Comuni associati.

Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni dell'A.R.O. per attività gestionali e di controllo di loro



[Handwritten signatures]

esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali. In tal caso, le spese discendenti da tali responsabilità sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi discendenti dalla presente ai sensi dell'art.30 TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, gli enti aderenti si impegnano, nel termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a costituire un fondo comune presso la Tesoreria del Comune Capofila, mediante il versamento di un contributo forfettario, quantificato **nella misura di € 3,00 per abitante**.

Il fondo viene svincolato con la scadenza della presente convenzione.

Art. 11 - DURATA

La presente Convenzione ha durata di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

L'eventuale rinnovo, potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduto da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.

Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla vigente normativa.

Art. 12 - RINVIO

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 13 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni sottoscriventi.

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho letto questo atto ai comparenti che con me lo sottoscrivono.

E' scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, ma per mia cura, ed è composto da otto pagine e fin qui della quindicesima facciata.

P. IL COMUNE DI CARONIA

Adno Puh



P. IL COMUNE DI REITANO

Salvatore Villetta



P. IL COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

frumille



IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE

Dany Dany Long